

Emergenza Coronavirus

NOTA FIRST CISL

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Disposizioni del Ministero dell'Interno

Tra i vari interventi adottati dall'Esecutivo per affrontare l'attuale emergenza sanitaria determinata dal **COVID-19**, appare opportuno riprendere, in questa nota, anche le **limitazioni** introdotte in materia di **spostamento e mobilità delle persone fisiche** nell'ambito dell'**intero territorio nazionale** (limitazioni le cui conseguenze sono per legge collegate a sanzioni previste dal codice penale).

Ulteriori misure restrittive possono essere **localmente** introdotte dalle pubbliche Autorità, e anche di queste occorre tenere conto al fine di gestire correttamente la propria mobilità.

Come noto, in caso di **spostamenti necessari** e, quindi, al ricorrere di effettive e concrete esigenze che superino le restrizioni disposte dall'Autorità, sono ammesse specifiche deroghe, da attestare, in caso di controllo, mediante la sottoscrizione e la consegna di apposita "**dichiarazione di responsabilità**", secondo il modello licenziato dal Ministero dell'Interno e scaricabile, nella versione aggiornata, dal seguente link:

<https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf>

La **sottoscrizione** di tale atto determina sostanzialmente l'assunzione di una duplice **responsabilità**:

- 1) di essere a conoscenza delle conseguenze in caso di inottemperanza delle misure di restrizione di cui agli interventi legislativi in vigore in materia (ex art. 650 c.p.);
- 2) che in caso di dichiarazione mendace si risponde di "falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale" (ex art. 495 c.p.).

In caso di violazione anche di una sola delle disposizioni richiamate, si concretizza una fattispecie penalmente rilevante, sebbene, come appresso precisato, vi possano essere conseguenze sanzionatorie in forma di ammenda.

INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' (ex art. 650 c.p.)

L'ipotesi in esame ricorre – con riguardo alla specifica fattispecie che la **norma intende sanzionare penalmente** – non solo quando **manca** una **legittima causa di spostamento**, ma anche laddove, ad esempio, si faccia uso di un mezzo di trasporto, e a bordo ci siano passeggeri senza rispettare la distanza interpersonale minima di sicurezza di un metro.

Nelle eventualità, compito specifico dei Prefetti territorialmente competenti (che si avvarranno di accertatori quali forze di polizia, vigili del fuoco e forze armate), sarà quello di constatare la violazione e di procedere con una segnalazione alle autorità procedenti (Procura della Repubblica competente) della **notizia di reato**, sulla cui base sarà avviato il procedimento penale, in esito al quale, in caso di condanna, sarà emesso il decreto di comminazione della pena.

Qualora pertanto la responsabilità risultasse provata, il reato verrebbe punito con l'**arresto fino a tre mesi**, ovvero (con maggiore probabilità) con un'**ammenda fino a euro 206**. Sanzione che, in ogni caso, verrebbe proporzionata e comminata dal Giudice rispetto alla gravità del fatto concreto.

Con riguardo all'ipotesi dell'ammenda, va posto in particolare evidenza come, sebbene si concretizzi in una **sanzione pecuniaria**, la medesima conserva comunque natura di **pena alternativa all'arresto** per la commissione del fatto riconosciuto come reato. **Ciò comporta che, anche in caso di pagamento di detta somma, in ottemperanza al decreto penale,**

del reato venga data menzione nel casellario giudiziale (l'interessato quindi non risulterebbe più incensurato).

Per evitare le conseguenze sopra descritte, **entro il termine perentorio di 15 giorni di calendario dal ricevimento di detto decreto**, l'imputato può presentare **ricorso con istanza** all'Ufficio del Gip Decreti Penali di autorizzazione all'"oblazione" e conseguente pagamento di un **importo pari al 50% del massimo dell'ammenda prevista**.

L'eventuale (presumibile) ammissione all'oblazione e successivo pagamento dell'ammenda in misura ridotta, comporterà l'estinzione del reato con la **non menzione (a richiesta di privati) della condanna nel casellario giudiziale**.

RILASCIO DI DICHIARAZIONI FALSE A PUBBLICO UFFICIALE (ex art. 495 c.p.)

Ben più grave si profila il caso di dichiarazione di **false motivazioni** relative alle necessità di spostamento, secondo le causali ammesse dalle Autorità ed elencate nel citato modulo predisposto dal Ministero dell'Interno.

Anche in questo caso si tratta di fattispecie penalmente rilevante, e dunque di **reato**, che prevede una pena che va da un **minimo di un anno a un massimo di sei anni di reclusione**, secondo sentenza di condanna emessa dal Giudice in esito a un vero e proprio processo.

* * * * *

Tale breve disamina – che ha l'obiettivo di chiarire gli esatti termini della vicenda – conduce a raccomandare che **qualora un soggetto sia destinatario di contestazioni nei termini sopra indicati, il medesimo contatti tempestivamente un legale per l'adozione delle azioni difensive più adeguate**, evitando di sottostimare effetti che di per sé permarrebbero come evidenze nel casellario giudiziario (al cui interno, come noto, vengono raccolti e conservati gli estratti di tutti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e dunque i dati relativi a precedenti penali e civili di ciascun cittadino).

First Cisl Nazionale, in tale direzione e allo scopo di garantire assistenza legale ai propri iscritti (ed eventuali familiari) **ha incaricato in via straordinaria e per l'emergenza il proprio Servizio Legale per la necessaria assistenza**.

SEGRETERIA NAZIONALE

Roma, 19 marzo 2020